

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 27/06/2011 n. 65/2011  
d.lgs 163/06 Articoli 241 - Codici 241.1

La clausola compromissoria deve essere interpretata, in mancanza di una volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo o che, comunque, fanno riferimento al contratto stesso, presupponendolo (Cass. 22/12/2005 n. 18485; Cass. 14/04/1994 n. 3504; Cass. 28/03/1991 n. 3361). Sono riconducibili all'ambito oggettivo di applicazione della clausola compromissoria anche le istanze avanzate a titolo di responsabilità extracontrattuale, con le quali è richiesto (ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1669 c.c.) il ristoro di danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di un preciso fatto storico, sul presupposto di una violazione degli obblighi assunti con la stipula del contratto d'appalto.